

LA PROPRIETÀ PRIVATA A ROMA, TRA VIOLENCE E CARE:

THE DAWN OF EVERYTHING NELLA LETTURA DI UNO STORICO DEL MONDO ANTICO

La pubblicazione di *L'alba di tutto. Una nuova storia dell'umanità* (d'ora in poi ADT), frutto del lavoro di ricerca condotto congiuntamente per più di un decennio da parte del compianto antropologo David Graeber e dell'archeologo David Wengrow, ha generato a livello internazionale un vivace dibattito, polarizzando le opinioni e trasformandosi in un vero e proprio caso mediatico. Apparsa per i tipi di «Les Liens qui Libèrent» a meno di un mese dalla prima edizione britannica (19/10/2021), la traduzione francese, che porta il titolo di *Au commencement était... Une nouvelle histoire de l'humanité*, è stata salutata con entusiasmo sui principali periodici e mezzi di informazione d'Oltralpe – «Le Nouvel Obs», «Le Figaro», «Télérama», «Le Monde» ecc.¹ –, oltre a suscitare un interesse esteso e diversificato all'interno della comunità scientifica, come testimoniano interventi e prese di posizione a firma di filosofi, antropologi e anche studiosi del mondo antico².

Per quanto concerne questi ultimi, si segnalano due recensioni che, pur risultando molto diverse per ampiezza e tenore generale, sono state entrambe prodotte da storici romani, Clément Bur e Thibaud Lanfranchi. Nel suo breve *compte-rendu*, Clément Bur, dopo aver riassunto i nodi cardine di ADT e aver espresso in merito un giudizio positivo, ha riconosciuto al libro un effetto benefico, legato alla sua capacità di cambiare, attraverso un approccio comparativo e anti-etnocentrico, il modo in cui guardiamo alle istituzioni del passato, smantellando i pregiudizi che ci impediscono di coglierne la sostanziale «altérité»³. Thibaud Lanfranchi, al contrario, ha sviluppato con il suo testo un discorso ampio e decisamente critico, soffermandosi su alcuni

¹ V. Radier, *David Graeber et David Wengrow : il était plusieurs fois... l'humanité*, «Le Nouvel Obs» 06/11/2021; R. Planchon, *Histoire de l'humanité: et si nous avons tout faux ?*, «Le Figaro» 01/12/2021; O. Pascal-Moussellard, *Au commencement était... Une nouvelle histoire de l'humanité*, «Télérama» 27/07/2022; S. Foucart, «*Au commencement était...*» : une «anti-histoire» de l'humanité, «Le Monde» 25/11/2023.

² Mi limito a ricordare le recensioni pubblicate su riviste specialistiche e aventi diretta attinenza con i problemi affrontati in questo articolo: BUR 2022; LANFRANCHI 2024; DARMANGEAT 2025.

³ BUR 2022.

problemi di metodo e di dettaglio che toccano in generale la sua sensibilità di storico e in particolare la sua *expertise* di specialista della vita politica e istituzionale dell'Urbe antica.

Nel presente articolo cercherò di mettere a frutto la tensione tra le tesi di Graeber e Wengrow e i rilievi mossi da Lanfranchi, con l'obiettivo di proseguire una riflessione stimolante lungo linee di indagine parzialmente nuove. Per farlo, comincerò col presentare in forma molto sintetica i nodi fondamentali della recensione dello studioso francese, per poi passare all'approfondimento di un problema preciso: il ruolo del diritto romano in *ADT* e, congiuntamente, l'utilizzo delle categorie di «cura» (*care*) e «violenza» (*violence*) in rapporto alla concezione della proprietà privata che da esso emergerebbe.

1. QUESTIONI DI METODO

Nella sua recensione, pubblicata insieme alla traduzione francese di quella di Walter Scheidel⁴ sulla rivista «Sociétés plurielles», avente quale ambito di specializzazione l'epistemologia delle scienze sociali⁵, Lanfranchi procede subito a inserire *ADT* nel novero delle grandi sintesi che intendono fornire uno sguardo d'insieme sul nostro passato⁶: per un raffronto, il rimando è soprattutto ad *Armi, acciaio e malattie* di Jared Diamond e a *Sapiens. Da animali a dèi* di Yuval Noah Harari⁷. Da tale punto di vista, il libro di Graeber e Wengrow potrebbe quindi essere definito – come intitola il suo intervento Lanfranchi – *Une nouvelle nouvelle histoire de l'humanité*⁸, una nuova *New History of Humanity*, che si aggiunge alle precedenti e tuttavia si pone in esplicito contrasto rispetto ad esse⁹. Scopo dichiarato di *ADT* è infatti «decostruire le [...] narrazioni» prevalenti, per lo più di stampo evolucionistico, per sostituirle con una decisa valorizzazione della fantasia

⁴ SCHEIDEL 2024. La recensione in lingua inglese di Scheidel, apparsa nel 2022 su «Cliodynamics: the journal of quantitative history and cultural evolution» (cfr. l'articolo di AGNELLO in questo stesso numero de «I Quaderni del Ramo d'Oro»), è stata tradotta in francese da parte di Christophe Darmangeat, economista e antropologo, membro del comitato di redazione di «Sociétés plurielles» e autore a sua volta di un contributo su *ADT* dal tono fortemente polemico (DARMANGEAT 2025). Sul proprio blog personale, «La Hutte des Classes», Darmangeat ha anche dato notizia della pubblicazione del testo di Lanfranchi, sottolineandone l'affinità con le osservazioni di Scheidel (<https://www.lahuttedesclasses.net/2024/11/deux-critiques-de-au-commencement-etait.html>).

⁵ <https://societes-plurielles.episciences.org/page/about>.

⁶ LANFRANCHI 2024, p. 206.

⁷ Vengono qui indicate le prime edizioni in lingua inglese: DIAMOND 1997; HARARI 2014.

⁸ Mia sottolineatura.

⁹ Su Harari vd. GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 105-106; 248-249; 532. Su Diamond, GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 20-22; 273-275; 371-372; 444.

politica e culturale distintiva della nostra specie¹⁰. Secondo Lanfranchi, a fronte di una simile ambizione, di per sé lodevole, *ADT* finisce per destare numerose perplessità¹¹, benché se ne possano apprezzare la grande creatività teorica¹² e – ancor di più – l'impostazione di base, ovvero la scelta di esporre un'ampia messe di materiali sia archeologici che etnografici, anche poco noti¹³. A livello di costruzione del discorso, l'opera di Graeber e Wengrow, per quanto poderosa e (sempre a detta di Lanfranchi) contraddistinta in diversi punti da inutili lungaggini e ripetizioni¹⁴, mancherebbe di dare il giusto spazio ad alcune tematiche di primaria rilevanza, fra cui la guerra e la moneta¹⁵, oltre a soffrire di carenze strutturali che rischierebbero di rendere poco perspicuo il disegno complessivo e di disorientare il lettore, frastornato dall'accumulo di *case studies* relativi ad una grande varietà di epoche e contesti geografici¹⁶. Sul piano dei contenuti Lanfranchi lamenta invece una diffusa mancanza di rigore: a suo avviso, l'approccio «troppo unilaterale e militante»¹⁷ porterebbe i due autori a sottovalutare il confronto con parte della bibliografia recente¹⁸, a elaborare ragionamenti basati soltanto sul riscontro di analogie assai problematiche¹⁹ e a produrre, talvolta, delle autentiche fallacie argomentative²⁰.

Per quanto riguarda infine i problemi di teoria e di postura intellettuale, è particolarmente interessante che lo studioso francese si schieri, insieme a Scheidel²¹, contro lo sguardo

¹⁰ LANFRANCHI 2024, pp. 206; 208-209. Dove non altrimenti indicato, le traduzioni sono di chi scrive.

¹¹ LANFRANCHI 2024, p. 209.

¹² LANFRANCHI 2024, p. 216, a proposito della classificazione delle forme di dominio proposte in *ADT*, su cui cfr. soprattutto GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 385-393; 438; 536-537.

¹³ LANFRANCHI 2024, pp. 207; 211; 213-214; 228.

¹⁴ LANFRANCHI 2024, pp. 207; 229.

¹⁵ LANFRANCHI 2024, p. 229.

¹⁶ LANFRANCHI 2024, pp. 207; 217; 229.

¹⁷ LANFRANCHI 2024, p. 229. È la stessa accusa che a *ADT* muove SCHEIDEL 2024, soprattutto pp. 15-16. Cfr. n. 5, con il rimando all'articolo di Sofia Agnello.

¹⁸ LANFRANCHI 2024, pp. 210, n. 17 (per il concetto di domesticazione); 212 (a proposito delle opere di Alain Testart); 217 (a proposito soprattutto di Testart); 218 (a proposito degli scritti di Yan Thomas sulla famiglia romana); 221-222 (ancora in riferimento a Testart); 228 (sulla bibliografia inerente alla preistoria dei rapporti di genere, con particolare riferimento ai lavori di Anne Augerau e di Christophe Darmangeat).

¹⁹ LANFRANCHI 2024, pp. 219-220 (a proposito del rapporto fra la proprietà e il concetto di «sacro»); 227 (sull'associazione di lunga durata tra donne e piante, che in *ADT* fonda l'idea di un forte ruolo femminile nella nascita dell'agricoltura).

²⁰ LANFRANCHI 2024, pp. 212 (sulla comparazione proposta in *ADT* tra il carico di lavoro dei cacciatori-raccoglitori e quello dei servi medievali); 220 (a proposito del modo in cui Graeber e Wengrow ragionano sul tema della proprietà); 220 (sulla presentazione delle tesi di Marija Gimbutas); 228 (sul problema dell'eventuale potere femminile nella Creta minoica).

²¹ SCHEIDEL 2024.

antideterministico adottato da Graeber e Wengrow, insistendo da un lato sulla centralità dei fattori ambientali nei processi storici²², dall'altro sulla forza del principio di necessità che regola la successione delle fasi di sviluppo di questi ultimi²³. In maniera funzionale alla difesa del posizionamento dichiarato, Lanfranchi si premura di tessere una fitta rete di rimandi al lavoro di Alain Testart²⁴ – il quale fu, nell'efficace formula di Christophe Darmangeat, «an evolutionist in the land of the anthropologists»²⁵. Non sorprenderà che si debba a lui la breve definizione di evoluzionismo ripresa nella recensione a ADT²⁶: «l'évolutionnisme, c'est le changement, [...] plus la notion d'ordre»²⁷. Il che, spiega Lanfranchi, non corrisponde a ridurre i fenomeni di trasformazione delle società a facili schematismi, ma riconoscere – pur in presenza di esiti sempre vari e rinegoziabili – che esiste una traiettoria di massima, un orientamento prevalente²⁸. L'esempio portato è quello del rapporto cronologico tra forme diverse di approvvigionamento alimentare: perché si abbandoni la coltivazione dei campi, come secondo Graeber e Wengrow accadde nell'attuale Gran Bretagna verso il 3300 a.C.²⁹, occorre in ogni caso che vi sia stata una fase iniziale in cui essa non esisteva, seguita da un periodo in cui invece veniva praticata, secondo lo schema caccia-raccolta → agricoltura → caccia-raccolta³⁰.

Ecco cosa significa, nei termini di Testart, «ordine». Da esso dipende per Lanfranchi anche la possibilità, che nel libro da lui recensito si contesta, di ragionare legittimamente sul problema delle origini della disuguaglianza, senza bisogno di squalificarlo a favore di una nuova direzione di ricerca, centrata sulla perdita di inventività politica e riassunta nel quesito «how did we get stuck?», uno degli assi portanti di ADT³¹. Il fatto è che, a parere di Graeber e Wengrow,

²² LANFRANCHI 2024, p. 213.

²³ LANFRANCHI 2024, p. 221: «il y a bien évolution et il serait bon d'en rendre compte». E a p. 222 si dice che «il y a [...] bien un ordre, ordre que l'on peut relever dans de multiples cas», contrariamente a quanto sostenuto da Graeber e Wengrow, secondo i quali «les choses changent, évoluent, mais dans n'importe quel sens, sans ordre». Cfr. ciò che si dice a p. 216 dell'emergere delle strutture organizzative di tipo statale: «il est certain que c'est un type d'organisation sociale qui, empiriquement, a souvent fini par dominer».

²⁴ Tra testo e note a piè di pagina, il nome di Testart è citato ben 21 volte. Si fa ampio ricorso alle tesi di Testart, contro il supposto «idealismo» di Graeber e Wengrow e in difesa di un approccio riconducibile all'evoluzionismo e al materialismo storico di stampo marxista, anche in DARMANGEAT 2025.

²⁵ DARMANGEAT 2016.

²⁶ LANFRANCHI 2024, p. 222.

²⁷ TESTART 2012, p. 82.

²⁸ LANFRANCHI 2024, p. 222.

²⁹ GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 118-119.

³⁰ LANFRANCHI 2024, p. 222.

³¹ LANFRANCHI 2024, p. 212. Sulla questione delle origini della disuguaglianza rispetto a ADT cfr. DARMANGEAT 2025, pp. 26; 28.

domandarsi in che momento siano comparse delle sperequazioni di potere implicherebbe *nolens volens* immaginare un'epoca, remota e felice, in cui ancora non esistevano³²; meglio dunque decostruire il mito di una sorta di caduta da uno stato di grazia³³, mettere al centro del discorso il concetto di «libertà»³⁴ e mirare a sviluppare una piena consapevolezza della flessibilità organizzativa che nei millenni ha contraddistinto i diversi gruppi umani³⁵. Per Lanfranchi, al contrario, «è doveroso [...] constatare che le società cambiano, che esse evolvono e che, in parecchi casi, delle forme di dominio o di disuguaglianza (quali che siano) nascono»³⁶. Su questo punto la differenza di prospettiva è dunque massima, a testimonianza di quanto l'approccio proposto in *ADT* sia originale, provocatorio e – nello scenario intellettuale odierno, in cui prevalgono varie forme di determinismo – per forza di cose divisivo.

2. DIRITTO ROMANO E TRADIZIONE EUROPEA: IL CASO DELLO *IUS ABUTENDI*

Dopo avere trattato, seppur in breve, alcuni aspetti essenziali dell'opposizione di Lanfranchi all'atteggiamento teorico e metodologico attestato in *ADT*, mi avvio ora a considerare la questione – di natura eminentemente storica – su cui lo studioso francese si sofferma con più attenzione³⁷, in quanto rientra nel suo specifico ambito di competenza: e cioè quella relativa all'immagine del diritto romano di proprietà e delle relazioni sociali interne alla *domus* che Graeber e Wengrow tratteggiano nel loro libro³⁸.

³² Il riferimento è in primo luogo a Jean-Jacques Rousseau, *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*, Amsterdam 1755.

³³ GRAEBER - WENGROW 2022, p. 521.

³⁴ GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 530-532.

³⁵ GRAEBER - WENGROW 2022, p. 554: «Sviluppando gli strumenti scientifici per conoscere il passato, abbiamo rivelato la sottostruttura mitica della “scienza sociale” [...]. Qual è lo scopo di questo nuovo sapere, se non rimodellare le nostre concezioni di chi siamo e di cosa potremmo ancora diventare? Se non, in altre parole, riscoprire il significato della terza libertà fondamentale: quella di creare nuove e diverse forme di realtà sociali?».

³⁶ LANFRANCHI 2024, p. 217 (mia sottolineatura).

³⁷ LANFRANCHI 2024, pp. 218-220. Alquanto approfondita è anche la critica del modo in cui Graeber e Wengrow affrontano il problema del potere e delle libertà femminili in epoca preistorica e illustrano il caso della Creta minoica (LANFRANCHI 2024, pp. 226-228). Cfr. DARMANGEAT 2025, pp. 26-27. Sul tema rimando all'articolo di Alessio Ciarini in questo stesso numero de «I Quaderni del Ramo d'Oro».

³⁸ GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 177; 537-539.

Un primo problema concerne la misura di continuità da riconoscere al rapporto fra la legislazione dell'Urbe e la successiva tradizione occidentale, dal Medioevo in avanti³⁹. In *ADT* viene dato per scontato che la persistenza della terminologia giuridica latina abbia influito tanto a lungo e tanto pervasivamente sullo sviluppo del patrimonio intellettuale europeo da rendere per noi impossibile, ancora oggi, fare piazza pulita di certi schemi di pensiero ricevuti in eredità dal mondo classico: ad esempio, per quel che riguarda la libertà, intesa come il potere assoluto del proprietario di servirsi delle sue sostanze nel modo che più gli aggrada⁴⁰. In proposito, Lanfranchi si chiede fino a che punto concetti vecchi di duemila anni possano davvero continuare a modellare così in profondità la nostra visione del mondo, per poi sottolineare (ed è un nodo cardine) che «certes, du droit romain aux droits continentaux, les filiations sont réelles, mais les différences aussi»⁴¹. In tal senso – si potrebbe aggiungere – Graeber e Wengrow paiono effettivamente sottovalutare quella «alterità» della cultura romana su cui molti dei suoi specialisti maggiormente aperti all'influsso dell'antropologia, da Maurizio Bettini a Florence Dupont a John Scheid⁴², hanno spesso richiamato l'attenzione. Già Claude Lévi-Strauss, a dire il vero, riconosceva nello studio dell'Antichità uno strumento efficace per apprendere la «tecnica dello straniamento», che, nella sua prospettiva, rappresentava la base stessa del lavoro dell'etnografo⁴³.

Concordo dunque con Lanfranchi⁴⁴ nel contestare la tesi di Graeber e Wengrow che vi sia stato da Roma a noi un travaso diretto, senza fratture o ripensamenti, di una concezione della proprietà avente caratteri di absolutezza, esclusività e illimitatezza e definita prioritariamente dall'*abusus* (la facoltà di disporre a piacimento di un bene, arrivando eventualmente a modificarlo in maniera significativa, a danneggiarlo o addirittura a distruggerlo, vuoi con intenzione, vuoi per negligenza): una concezione, insomma, che ridurrebbe al minimo la responsabilità di cura e condivisione («care and share»), portando piuttosto in primo piano l'elemento del potere e, quale suo inevitabile corollario, la dimensione della violenza⁴⁵.

³⁹ In generale sulla storia della concezione della proprietà nella tradizione giuridica europea vd. PICCINELLI 1886; GARNSEY 2007; BISAZZA 2014; SCHERMAIER 2017; DILIBERTO 2019; SOLIDORO 2021; DI ROBILANT 2023; WHITMAN 2025.

⁴⁰ GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 537-539. Cfr. GRAEBER 2011, pp. 198; 203-207. Sul recupero del diritto romano nella discussione moderna del nesso proprietà-libertà vd. SOLIDORO 2021, pp. 11-14, con bibliografia.

⁴¹ LANFRANCHI 2024, p. 219.

⁴² E.g. BETTINI 2014; DUPONT 2013; SCHEID 2018. Vd. anche DETIENNE 2005, con focus sul mondo greco.

⁴³ LÉVI-STRAUSS 1973, p. 320.

⁴⁴ LANFRANCHI 2024, p. 220.

⁴⁵ GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 177; 537. Cfr. PATTERSON 1982, pp. 29-32, già utilizzato in GRAEBER 2011, pp. 198-203.

Per avere un'idea più chiara di cosa si intenda oggi, nel lessico giuridico, per proprietà, risulterà utile cominciare con la definizione che ne fornisce il *Draft Common Frame of Reference (DCFR)*, un documento nato nell'ambito di un recente progetto finalizzato a porre le basi dell'uniformazione del diritto contrattuale in UE: «“Ownership” is the most comprehensive right a person, the “owner”, can have over property, including the exclusive right, so far as consistent with applicable laws or rights granted by the owner, to use, enjoy, modify, destroy, dispose of and recover the property»⁴⁶. La cosa interessante è che l'apparato di commento afferma a chiare lettere una derivazione di queste nozioni dalla legge romana, dipingendo un quadro d'insieme piuttosto simile a quanto si ritrova in *ADT*:

<i>DCFR</i>	<i>ADT</i>
<p>1. [...] Ownership is a right <i>in rem</i>. The <i>in rem</i> nature confers on such a right the characteristics of immediateness and absoluteness. “Immediateness” means that the owner’s right follows directly from a legal relationship between owner and object [...]. “Absoluteness”, on the other hand, means that other people are precluded from interfering with the owner’s right [...].</p> <p>5. Historically, the notion of property started acquiring its current connotations during the times of the <i>Jus Quiritium</i>. [...] The <i>pater familias</i> enjoyed an unlimited power over the goods and the people subject to his <i>potestas</i>.⁴⁷</p>	<p>In Roman Law property isn’t [...] exactly a right, since rights are negotiated with others and involve mutual obligations; it’s simply power – the blunt reality that someone in possession of a thing can do anything he wants with it, except that which is limited ‘by force or law’. This formulation [...] implies that property is not a set of understandings between people over who gets to use or look after things, but rather a relation between a person and an object characterized by absolute power.⁴⁸</p>

I significativi punti di consonanza mostrati qui sopra lasciano capire che la prospettiva adottata da Graeber e Wengrow in *ADT* è tutt'altro che minoritaria, costituendo anzi la visione oggi prevalente al di fuori della cerchia ristretta degli storici (del diritto) che si occupano di tali

⁴⁶ DCFR VIII.-1:202: Ownership. Cito da PEL/Lurger, Faber, Acq. Own., Chapter 1, Article 1:202.

⁴⁷ PEL/Lurger, Faber, Acq. Own., Chapter 1, Article 1:202, Notes, I, 1 e 5. Sulla proprietà definita come rapporto tra una persona e una cosa nei sistemi legali europei cfr. VON BAR 2023, pp. 4-5. Diciamo subito che si tratta di una formulazione non riscontrabile nei testi giuridici antichi.

⁴⁸ GRAEBER - WENGROW 2021, pp. 508-509, la cui traduzione italiana si può leggere in GRAEBER - WENGROW 2022, p. 537.

questioni. Adesso occorre però chiarire perché questa visione non risulti del tutto condivisibile e richieda, al minimo, di essere sfumata.

In primo luogo, come si ripete spesso in letteratura⁴⁹ e come ricorda anche Lanfranchi nella sua recensione⁵⁰, citando un saggio di Jean-Pierre Coriat⁵¹, i Romani non ci hanno lasciato alcuna definizione astratta e unitaria della proprietà civile⁵², né hanno mai tentato un'elaborazione sistematica delle norme ad essa relative, conformemente al loro approccio pragmatico e casuistico, ossia orientato alla risoluzione di problemi precisi e concreti⁵³. Non esistono inoltre fonti latine, giuridiche o meno, che parlino esplicitamente di uno *ius abutendi* detenuto dal legittimo titolare nei confronti delle sue sostanze. È vero tuttavia – e Ferdinando Piccinelli lo rilevava già a fine Ottocento nella sua ampia indagine sul tema⁵⁴ – che si ritrovano nei testi antichi tracce di ciò che noi siamo abituati a chiamare diritto di *abusus*, nel duplice significato del termine⁵⁵: quello di corretto «consumo» di un bene, quando si ha a che fare con prodotti quali olio e altri alimenti («fare uso» di una bottiglia di vino vuol dire, in effetti, «consumare» il suo contenuto)⁵⁶; e quello di «cattivo utilizzo» di un bene, allorché lo si adopera in contrasto con la sua naturale destinazione economica (per riprendere un esempio romano, è ciò che succede nel caso in cui si facciano trasportare ceste di calce ad uno schiavo *librarius*⁵⁷).

⁴⁹ E.g. JOHNSTON 1999, p. 53; GARNSEY 2007, p. 178; CERAMI 2013, p. 249; MACNAIR 2020, p. 52; SOLIDORO 2021, p. 1. Ma cfr. già PICCINELLI 1886, p. 7.

⁵⁰ LANFRANCHI 2024, p. 220.

⁵¹ CORIAT 1995, p. 17.

⁵² È usuale in questi casi ricordare la famosa massima di Giavoleno (I-II sec. d.C), secondo la quale *omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim ut non subverti potest* (D. 50. 17. 202; Iav. 11 *epist.*).

⁵³ Con ciò non intendo sostenere che il diritto romano sia viziato da un'intrinseca debolezza teorica, ma solo rilevare un importante elemento di scarto rispetto alla produzione giuridica di età moderna e contemporanea.

⁵⁴ PICCINELLI 1886. L'opera di Piccinelli, benché minuziosa nell'analisi (soprattutto lessicale) delle fonti giuridiche, pone problema per quanto riguarda le conclusioni presentate al lettore, e ciò a causa di un dichiarato orientamento ideologico che – come rileva CAPOGROSSI COLOGNESI 1980 – finisce per viziare il metodo e la *ratio* dell'esposizione. Piccinelli in effetti «si inserisce in una schiera innumerevole di esaltatori della proprietà individuale» (CAPOGROSSI COLOGNESI 1980, p. xii). Vd. e.g. PICCINELLI 1886, p. 17: «proprietà e libertà [...] sono idee che si suppongono e si richiamano a vicenda. Essere proprietario vuol dire essere libero di possedere le cose, di disporre [...]: essere libero vuol dire avere la proprietà di se e dei propri atti». Da questo punto di vista, GRAEBER 2011, p. 205 ha ragione quando sostiene che nella tradizione intellettuale dell'Occidente, soprattutto da Ugo Grozio in poi, in relazione all'imporsi del pensiero giusnaturalista, «liberty is essentially the right to do what one likes with one's own property».

⁵⁵ GARNSEY 2007, p. 198. Più dettagliato PICCINELLI 1886, pp. 1-3.

⁵⁶ Don. Ter. An. 5: *OPERA ABVTITVR utimur fructibus rei, quae [...] saluo usu nobis subministratur, abutimur, quando deperdimus et rem et fructum. Nam usui est ager domus, abusui oleum uinum et cetera eiusmodi.*

⁵⁷ D. 7. 1. 15. 1 (Ulp. Sab. 18): *Mancipiorum quoque usus fructus legato non debet abuti, sed secundum condicionem eorum uti: nam si librarium rus mittat et qualum et calcem portare cogat, [...] abuti videbitur proprietate.* Per i nostri scopi, è importante notare che qui si parla del cattivo uso degli schiavi da parte di un *usufructuarius*, non di un proprietario. Commenta

Per quanto riguarda entrambe le accezioni, sono molto rilevanti alcuni passi di Ulpiano⁵⁸, fra cui si distingue in particolare – vista la sua centralità nel dibattito erudito – *Digesta* 5. 3. 25. 11:

Consuluit senatus bonae fidei possessoribus, ne in totum damno adficiantur [...]. Quemcumque igitur sumptum fecerint ex hereditate, si quid dilapidaverunt perdidierunt, dum re sua se abuti putant, non praestabunt.

Il senato provvede ai possessori di buona fede, affinché non dovessero sopportare il danno per intero [...]. Quindi essi non erano chiamati a rispondere per qualunque spesa avessero sostenuto mediante beni ereditari e per le cose che avessero perduto o dissipato, in quanto credevano di consumare cose proprie.⁵⁹

Il testo afferma che, in conseguenza del senatoconsulto Giuvenziano emanato nel 129 d.C.⁶⁰, i possessori in buona fede di una eredità⁶¹, se chiamati in giudizio dal legittimo erede, non erano tenuti a restituire il valore dei beni che avessero eventualmente perduto o dilapidato nel periodo in cui se ne ritenevano padroni: pensavano infatti di star consumando (*abuti*) sostanze proprie, non altrui⁶². Ciò parrebbe suggerire, in modo implicito, che la *plena in re potestas* cui alludono i giureconsulti imperiali non sia troppo diversa rispetto alla nozione di *ownership* attestata nel *DCFR*. Tuttavia – giova ribadirlo – con il *Corpus iuris civilis* non siamo in presenza di una definizione formalizzata e unitaria del diritto di proprietà, avente per di più carattere di potere assolutamente libero e illimitato sui beni posseduti⁶³: tant'è che nella Roma antica esisteva una

GARNSEY 2007, p. 198: «There is a strong implication that if the owner himself chose to treat his slave in any of these ways, it was, quite simply, his business».

⁵⁸ PICCINELLI 1886, p. 16. Cfr. GARNSEY 2007, p. 198 e n. 61.

⁵⁹ D. 5. 3. 25. 11 (Ulp. 15 *ad ed.*). La traduzione segue, con qualche adattamento, GONZÁLEZ-ROLDÁN 2008, p. 231. Per un'analisi del brano vd. PICCINELLI 1886, p. 12-16.

⁶⁰ Sull'argomento vd. GONZÁLEZ-ROLDÁN 2008.

⁶¹ Cioè tutti coloro che a torto *se heredes esse existimant* (D. 5. 3. 20. 6a).

⁶² Sul senso dell'espressione *re sua abuti* vd. PICCINELLI 1886, p. 30.

⁶³ Categorico CERAMI 2013, p. 250: «Per quanto attiene in particolare all'esperienza giuridica romana, l'idea di una proprietà privata assoluta e illimitata è estranea [...] al complesso e variegato periodo compreso fra l'età preclassica e quella giustiniana». Cfr. DI ROBILANT 2023, p. 41: «Despite its pervasiveness, the idea that, in Roman law, property was an absolute right is, as Scialoja put it, a legend, concocted by Roman law and property law scholars in the nineteenth century».

nutrita serie di limiti legali e obblighi di cura (ecco tornare l'aspetto del *taking care*)⁶⁴, i quali evidentemente contrastano con l'idea di una valorizzazione incondizionata dello *ius abutendi*.

Mi limiterò qui ad accennare a quattro esempi notevoli di norme siffatte, riferibili ad epoche diverse della storia romana⁶⁵. Il primo riguarda le XII Tavole (450 a.C.), dove era previsto che il prodigo, in ragione del cattivo impiego delle sue sostanze, fosse interdetto dall'amministrazione delle medesime⁶⁶. Si possono poi menzionare le sanzioni censorie dovute alla mancata cura di fondi rustici, di cui parlano Plinio il Vecchio e Aulo Gellio⁶⁷, e – soprattutto – le leggi messe a freno del lusso privato, cosiddette *leges sumptuariae*, emanate sia in epoca repubblicana che durante la prima fase del principato: esse investivano vari aspetti della vita dei cittadini romani, mirando a colpire le spese eccessive per pranzi, doni, funerali, vesti e ornamenti, mezzi di trasporto, scommesse⁶⁸. Nella sua recensione a *ADT*, infine, Lanfranchi ricorda l'esistenza della prescrizione acquisitiva (usucapione). Nello specifico, il riferimento è con ogni probabilità al caso dei cosiddetti *agri deserti*, terreni incolti che – a seguito di due anni di possesso continuativo – diventavano di proprietà di chi li aveva messi a frutto⁶⁹.

A questo punto bisogna ricordare che la formula *ius abutendi* è in effetti un conio tardo⁷⁰, diffusosi nell'ambito di una ripresa della legislazione romana, a partire dall'età tardo-medievale, che si contraddistinse anche per una quota di innovazione, sia a causa di travisamenti accidentali

⁶⁴ Scrive in proposito PICCINELLI 1886, p. 23: «siffatte restrizioni al diritto di proprietà [...] a' nostri giorni, co' nostri principî di collettivismo, [...] si riterrebbero addirittura come lesioni del diritto di proprietà». Occorre però dire che anche la modernità conserva limiti giuridici e politici alla proprietà (ordine pubblico, espropriazione per utilità collettiva, funzione sociale).

⁶⁵ Altri casi in CERAMI 2013, p. 250, n. 6. Vd. anche PICCINELLI 1886, pp. 20-25 (in prospettiva diversa da Cerami); LONGCHAMPS-DE-BÉRIER 2013 (in generale sul tema dell'abuso del diritto nel diritto privato romano).

⁶⁶ D. 27. 10. 1 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*); Tit. Ulp. 12. 2. Vd. WATSON 1975, pp. 78-80; ZUCCOTTI 2009; ZANDA 2011, pp. 41-42. In generale sulla prodigalità nel diritto romano, con particolare riferimento alle fonti dell'età imperiale, vd. PULITANÒ 2002.

⁶⁷ Gel. 4. 12. 1; Plin. *Nat.* 18. 3. 11. Vd. VIGLIETTI 2011, p. 168.

⁶⁸ Liste di queste *leges* in Gel. 2. 24; Macr. 3. 17. 1. Vd. COUDRY 2004, che alle pp. 170-171 offre anche un'utile tabella ricapitolativa delle norme che i testi antichi definiscono *sumptuariae*, da confrontare con ZANDA 2011, pp. 113-128 (con segnalazione delle fonti). Per avere una panoramica delle prospettive recenti sul tema è inoltre possibile consultare ANDREAU - COUDRY 2016. Per le misure suntuarie nelle XII Tavole vd. ZANDA 2011, pp. 27-36; VIGLIETTI 2020, pp. 133-134. Sull'importanza culturale attribuita dai Romani ai valori di *paupertas* e *parsimonia* cfr. VIGLIETTI 2011, pp. 139-223, con la discussione dei motivi alla base della riduzione del lusso funebre a partire dal 600 a.C. circa (pp. 187-201) e l'evidenziazione del rapporto tra l'ideale della *modestia* e la *lex Licinia Sextia de modo agrorum* (pp. 206-207).

⁶⁹ CTh. 5. 11. 12 (costituzione di Valentiniano, Teodosio e Arcadio; 388-392 d.C.). Vd. BIANCHI 2021.

⁷⁰ La prima comparsa dell'espressione *ius abutendi*, in riferimento alla proprietà di beni il cui uso comporta la loro distruzione (il loro «consumo»), risale al papato di Giovanni XXII (1316-1334) e al contesto della disputa sulla povertà apostolica. Vd. GARNSEY 2007, pp. 103-106.

che di una consapevole volontà di sistematizzare spunti sparsi nelle fonti classiche adattandoli al mutato contesto sociale, politico ed economico⁷¹. Poco dopo la metà del XVI secolo, François Hotman, appartenente alla scuola dei Culti, recuperò la definizione di proprietà che Bartolo da Sassoferrato aveva prodotto nel XIV secolo – *dominium [...] est ius de re corporali perfecte disponendi nisi lex prohibeatur*⁷² – e la precisò nella maniera seguente: *Dominium, est ius ac potestas re quapiam tum utendi, tum abutendi, quatenus iure civili permittitur*⁷³. Fu questa concezione a passare poi, per il tramite del pensiero giusnaturalista e del lavoro di Robert Joseph Pothier⁷⁴, nei moderni codici europei⁷⁵, a cominciare da quello francese del 1804, in cui un articolo stabilisce che la proprietà «est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements»⁷⁶. E in proposito Jacques de Maleville, uno dei redattori del *Code Napoléon*, commenta: «Cet article est la traduction de la définition que les lois romaines donnent de la propriété. *Dominium*» – e si rimanda erroneamente alla costituzione costantiniana in Cl. 4. 35. 21, già citata da Hotman – «est jus utendi et abutendi re sua»⁷⁷.

⁷¹ GARNSEY 2007, p. 201: «Jurists of the revolutionary period (and Proudhon who accepted their conclusions) were not wrong in claiming that article 544 had a basis in Roman law. But we have also seen that the Glossators and post-Glossators were not above manipulating texts in order to accommodate the legal thought and economic practice of their own times. The Justinianic *Corpus* invited such treatment. [...] this gave the medieval jurists opportunity and excuse to *develop* the civil law at the same time as they were elucidating it. Humanist lawyers, looking back on the work of the medieval jurists, undertook to remove some of the excrescences that had been introduced, and to return to principles that they found to be operative, even if understated, in classical law» (corsivi dell'autore). Questo quadro complesso e sfumato non permette di dire, come fa GRAEBER 2011, p. 421, n. 92, travisando proprio la posizione di Garnsey, che «Proudhon [...] was correct in insisting that the “absolute” nature of property rights in the French Civil Code and other paradigmatic modern legal documents goes back directly to Roman law» (mia sottolineatura). Simile a quella di Garnsey è la prospettiva di CORIAT 1995, p. 17, citato in LANFRANCHI 2024, p. 220: «Ce sont les juristes du Moyen Âge et de l'époque moderne qui, à partir de textes épars du droit romain, ont formulé une conception absolutiste de la propriété qui découlerait de la notion romaine». SCHERMAIER 2023, p. 14 assume una posizione più netta: «‘the notion of absolute property’ is a product not of Roman but of late medieval law. It was only then, in the fourteenth century, that property as *dominium* became an ‘absolute’ concept, in which the right was founded on the owner’s discretion in dealing with the thing in question». Le ragioni di questo posizionamento emergono chiaramente in SCHERMAIER 2017, che costituisce un'indagine dettagliata sullo sviluppo di una concezione assoluta della proprietà in ambito europeo, con accentuazione degli elementi di discontinuità fra diritto romano e tradizione giuridica tardo-medievale e moderna.

⁷² Bartolo da Sassoferrato, *In primam Digesti novi partem commentaria*, Torino 1577, (tit.) *De acquirenda possessione*, (lex) *Si quis vi* (§) *Differentia*, num. 4a, f. 92v.

⁷³ François Hotman, *Novus commentarius de verbis iuris*, Basilea 1563, p. 117, s.v. *dominium*.

⁷⁴ Su Pothier e la sua concezione della proprietà vd. DI-ROBILANT 2023, pp. 110-119.

⁷⁵ SOLIDORO 2021, pp. 13-15.

⁷⁶ *Code civile des Français*, Paris 1804, p. 134, art. 544.

⁷⁷ Jacques de Maleville, *Analyse raisonnée de la discussion du Code civile au conseil d'État*, vol. II, Paris 1805, p. 29. Cfr. Charles Bonaventure Marie Toullier, *Le droit civil français, suivant l'ordre du Code*, vol. III, Paris 1824 (1° ed. Rennes 1811),

La diffusione, nell'Europa moderna, di una nozione assoluta ed esclusiva della proprietà non fu dunque conseguenza di un tentativo disinteressato di restaurare il diritto romano, come pure pretendevano Napoleone e gli esperti di cui si circondò, ma il frutto di dinamiche storiche peculiari di quel periodo, prima tra tutte l'ascesa dei ceti borghesi, che (insieme ad altri fattori) comportò lo smantellamento del sistema feudale di gestione della terra⁷⁸, culminato in Francia con l'adozione di un catasto nazionale nel 1812⁷⁹. Sul piano ideologico e culturale, parallelamente, venne imponendosi una concezione della persona – definita «individualismo possessivo» da Crawford Brough Macpherson⁸⁰ – che insisteva sulla piena sovranità di ciascuno nell'ambito del *suum*, indicando in ciò il fondamento di qualsiasi rivendicazione di libertà politica: «every one as he is himselfe, so he hath a selfe propriety, else could he not be himselfe, [...] Every man by nature being a King, Priest and Prophet in his owne naturall circuite and compasse»⁸¹.

In conclusione, se oggi il cosiddetto mondo occidentale continua a servirsi di nozioni e categorie che Graeber e Wengrow non fanno mistero di considerare aberranti, ciò si deve ad una lunga catena di trasformazioni complesse, avvenute nel corso di secoli, e non – come si sostiene in ADT – al semplice e inerte permanere dell'eredità giuridica romana⁸². Non intendo dunque negare che quest'ultima abbia giocato un ruolo importante nelle vicende intellettuali europee, ma solo far presente la necessità di mettere in discussione narrazioni troppo «continuiste»: il filo che lega il presente all'Antichità è stato spezzato più e più volte e la ricerca storica non può che rendere

p. 57, sempre a proposito dell'art. 544: «la propriété comprend le droit d'abuser, *jus abutendi*, par opposition au simple usage, *jus utendi*». La breve storia del diritto di proprietà tracciata da Toullier alle pp. 41-47 è molto interessante, anche per l'uso di fonti classiche. Colpisce inoltre il riferimento alle «peuplades sauvages de l'Amérique» (p. 43), i cui costumi vengono evocati per sostenere la tesi che l'umanità primitiva ignorasse la nozione di proprietà permanente (p. 41: originariamente «la terre n'était à personne», formulazione che riecheggia la frase celeberrima di Rousseau; visto che tutto era comune, sostiene Toullier, «les fruits étaient au premier occupant»). Da Grozio a Locke a Toullier, la riflessione moderna sul concetto di proprietà accompagna l'espansione coloniale europea e passa anche per il confronto con le società indigene – il che, per un lettore di ADT, può apparire particolarmente notevole.

⁷⁸ SOLIDORO 2021, pp. 13-16. Discute più ampiamente il tema DI ROBILANT 2023, pp. 98-166.

⁷⁹ Sull'evoluzione delle mappe catastali nella Francia moderna vd. BAIGENT - KAIN 1992, pp. 205-235.

⁸⁰ MACPHERSON 1962, ripreso in GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 175; 194.

⁸¹ Richard Overton, *An arrow against all tyrants*, 1646, pp. 3-4, citato in MACPHERSON 1962, pp. 140-141. Il brano di Overton è riportato anche in GRAEBER 1997, p. 714 (=GRAEBER 2007, pp. 35-36), dove si suggerisce che la grande riforma dei costumi (*reformation of manners*) nella prima età moderna, il cui esito fu una generalizzazione dei meccanismi di *avoidance*, e cioè dei codici di deferenza formale, vada legata all'ascesa dell'«individualismo possessivo» e dunque – in ultima analisi – all'intensificazione dei rapporti di proprietà: «everyone was now to address everyone else as inferiors had once addressed feudal lords» (GRAEBER 2017, p. 411).

⁸² Sull'*usus modernus* del diritto romano in genere cfr. e.g. WIEACKER 1995, pp. 159-167.

conto delle modalità con cui si è tentato, in certi specifici contesti e per certi specifici scopi, di riannodarlo⁸³.

3. «CURA» E «VIOLENZA» NELLA *DOMUS ROMANA*

Verso la fine del capitolo 4 di *ADT*, dove fanno ampio ricorso al lessico dell'aggressività e della cura⁸⁴, Graeber e Wengrow abbozzano una comparazione tra la concezione romana della proprietà di un bene, presentata nel modo che si è visto, e quelle tipiche di società appartenenti a tempi e luoghi diversi. Ecco cosa ne risulta, in forma schematica:

	(POSSIBILITÀ DI USARE LA) VIOLENZA	(OBBLIGO DI) CURA
Proprietari di <i>pets</i> in Amazzonia	+ (prima della cattura)	+ (dopo la cattura)
Clan «proprietari» di animali nei sistemi totemici	-	+
Situazione del <i>paterfamilias</i> romano rispetto alle sue <i>res</i>	+	-

Nel precedente paragrafo ho tentato di mostrare che la prospettiva adottata in *ADT* non rende del tutto giustizia alla complessità del caso romano, accertando a tale scopo due dati fondamentali e interconnessi: 1) che il cosiddetto *ius abutendi* è stato formalizzato in quanto tale solo a partire dall'età tardo-medievale, cosa che rende incauto farne addirittura il fondamento ultimo del diritto di proprietà vigente nell'Urbe; 2) che l'elemento della *care* non era estraneo alle concezioni antiche del *dominium*, senza perciò voler escludere che pure il controllo e la coercizione vi avessero parte.

⁸³ Cfr. SCHIAVONE 1996 per la messa in discussione del collegamento diretto fra i sistemi economici antichi e quelli dell'Europa moderna, con le osservazioni di CAPOGROSSI COLOGNESI 2012, pp. 56-59. Anche GRAEBER 2007, pp. 329-374 aveva giustamente insistito sul fatto che bisogna essere cauti quando si tenta di identificare una lunga continuità storica: le tradizioni, infatti, sono «the continual process of their own fabrication» (p. 359).

⁸⁴ GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 176-177. Campo semantico dell'aggressività nel testo inglese: «predatory attitude»; «capturing»; «violent appropriation»; «domination»; «damage»; «destroy»; «destroying». Campo semantico della cura, sempre nell'edizione originale: «caretaker»; «adopting»; «nurture»; «taking care»; «care»; «responsibility of care»; «care and share»; «taking care».

In effetti Graeber e Wengrow dipingono lo spazio della *domus* in maniera assai fosca, come il terreno di un'autorità pressoché assoluta esercitata dal «patriarca» parimenti verso cose e persone⁸⁵. A parere di Lanfranchi, l'analisi sviluppata in *ADT* si baserebbe su una visione distorta – oltre che datata – delle relazioni familiari antiche, specie per quel che riguarda la figura del *pater* con il suo supposto arbitrario «potere di messa a morte»⁸⁶. Focalizzandosi appunto sul problema dello *ius vitae necisque* che costui avrebbe detenuto nei confronti dei figli, lo studioso francese sposa senza tentennamenti le conclusioni di Yan Thomas⁸⁷, secondo il quale tale diritto non fu mai una facoltà concreta, effettivamente applicabile; si trattò invece di una mera costruzione giuridica, mobilitata nei casi di *adrogatio* (il procedimento con cui un *pater* ne adottava un altro), poiché spesso la legge «fonctionne avec des catégories instituant, pas forcément des pratiques»⁸⁸.

Non approfondirò oltre il discorso, dal momento che esso mi pare avere un'attinenza soltanto indiretta con le argomentazioni di Graeber e Wengrow. Questi ultimi si concentrano infatti sulla posizione che gli schiavi, e non i *filiifamilias*, come erroneamente lascerebbe pensare la recensione di Lanfranchi, occupavano all'interno della *domus*⁸⁹: in *ADT*, del resto, il caso romano viene evocato appositamente per parlare di libertà e proprietà privata e del nesso che le unisce, nell'ambito di una generale «archeologia della dominazione»⁹⁰ tutta costruita sulle categorie di «cura» e «violenza». In merito dunque alla *vitae necisque potestas* (l'espressione proviene da Gaio, giurista di II sec. d.C.⁹¹) del padrone nei confronti dei servi, ci sono chiare prove che non fosse per nulla lettera morta⁹². Piuttosto che presentare al lettore qualcuno dei molti episodi di aggressione

⁸⁵ GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 537-539; 542. Cfr. GRAEBER 2011, p. 201.

⁸⁶ LANFRANCHI 2024, p. 218.

⁸⁷ Lanfranchi rimanda in particolare a THOMAS 2017, oltre a inserire nel suo discorso un ampio brano in cui MOREAU 2009 sintetizza alcuni dei risultati più importanti raggiunti dal collega sulla questione dello *ius vitae necisque*. In proposito si può anche vedere DUBOULOZ 2013.

⁸⁸ LANFRANCHI 2024, pp. 218-219. Il che, comunque, è diverso dal ritenere che lo *ius vitae necisque* del *pater* sia una pura invenzione, un mito forgiato dagli autori romani che ragionavano sul passato arcaico della loro città. Questa è la tesi di SHAW 2001, cui Lanfranchi fa riferimento nella nota 44 (p. 218), pur senza indicare precisamente l'articolo di suo interesse. Cfr. anche WHITMAN 2025, pp. 75-77.

⁸⁹ Eccezione fatta per due rapidi accenni, di cui uno concernente la derivazione di *familia* da *famulus*, il tema della schiavitù non è toccato nella recensione di Lanfranchi, benché Graeber e Wengrow gli dedichino un certo spazio, e proprio in rapporto alle dinamiche di potere caratteristiche della *domus* romana.

⁹⁰ LANFRANCHI 2024, p. 219.

⁹¹ D. 1. 6. 1. 1 (Gai. 1. 52): *apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus dominis in servos vitae necisque potestatem fuisse*. Per uno studio di questa espressione vd. WESTBROOK 1999, anche con riferimento a Gaio (pp. 203-204).

⁹² Alcune limitazioni iniziarono a emergere in età imperiale, da Tiberio in poi, e soprattutto con Costantino.

ai danni di schiavi di cui è ricca la letteratura latina, da Plauto ad Ausonio⁹³, si menzionerà qui un unico documento di eccezionale valore storico: la *Lex libitina Puteolana*, un'epigrafe su marmo databile alla seconda metà del I. sec. a.C., ritrovata a Pozzuoli e oggi conservata presso il Museo Archeologico dei Campi Flegrei al castello di Baia⁹⁴. Fra le altre cose, vi si leggono le poche, semplici regole previste per l'ingaggio di un «appaltatore» (*redemptor*) da parte di un capofamiglia intenzionato a mettere a morte «privatamente» (*privatim*) un suo *servus*:

Qui supplic(ium) de ser(vo) servave privatim sumer(e) volet uti is qui sumi volet, ita supplic(ium) sumet: si in cruc(em) | patibul(o) agere volet, redempt(or) asser(es) vincul(a) restes verberatorib(us) et verberator(es) praeber(e) d(ebeto) et | quisq(uis) supplic(ium) sumet pro oper(is) sing(ulis) quae patibul(um) ferunt verberatorib(us)q(ue) item carnif(ice) HS III d(are) d(ebeto).

(Se) un privato vorrà far mettere al supplizio un servo o una serva (l'appaltatore) eseguirà il supplizio così come costui vorrà che sia eseguito; se vorrà che venga messo in croce col patibolo, l'appaltatore dovrà fornire le assi, le catene e le corde per i fustigatori e i fustigatori stessi; e chiunque farà eseguire un supplizio dovrà dare quattro sesterzi per i singoli operai che portano il patibolo e per i fustigatori e parimenti per il carnefice.⁹⁵

Sulla scia di Graeber e Wengrow⁹⁶, gioverà ricordare che nell'Urbe antica, stando almeno a certi testi giuridici dell'epoca imperiale, i servi – pure qualora fossero nati già tali – si vedevano assegnare lo *status* legale di prigionieri di guerra⁹⁷: li si equiparava insomma a dei *captivi*,

⁹³ Alcuni esempi in LENSKI 2023, pp. 97-100. Celebre il caso dello schiavo Stratone, fatto crocifiggere con la lingua tagliata dalla sua padrona (Cic. *Clu.* 187).

⁹⁴ Sulle *leges libitinae* flegree, inclusa quella di Pozzuoli, vd. CASTAGNETTI 2012. Solo della *Lex libitina Puteolana* si parla invece in HINARD - DUMONT 2003.

⁹⁵ *Lex Puteolana*, col. II, lin. 8-10 (ed. CASTAGNETTI 2012, p. 13). La traduzione proviene sempre da CASTAGNETTI 2012, p. 26.

⁹⁶ GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 538-539. Cfr. GRAEBER 2011, pp. 201-202.

⁹⁷ D. 1. 5. 4. 2-3 (Flor. 9 *inst.*): *Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent. Mancipia vero dicta, quod ab hostibus manu capiantur.* Vd. anche D. 50.16.239.1 (Pomp. *lib. sing. ench.*). Cfr. Isid. *Orig.* 5. 27. 32 e 9. 4. 43; Isid. *diff.* 1. 525. Alcuni casi storici di massiccia riduzione in schiavitù di prigionieri di guerra sono ricordati in LENSKI 2023, pp. 88-89, con fonti. Occorre dire però che nei testi giuridici di età imperiale il legame (par)etimologico tra *servus* e *servare* va a disegnare un'immagine astratta e unitaria della schiavitù, che nella realtà dei fatti fu invece un fenomeno complesso e diversificato (su questo vd. SCHERMAIER 2023). Ciò che intendo sottolineare è insomma l'inevitabile scollamento fra il piano del discorso normativo e quello delle dinamiche sociali concrete; in merito vd., tra gli altri, BODEL 2017. Sull'importanza di questi «miti» nella cultura legale romana cfr. però Whitman 2025, pp. 160-207.

trasformati al momento della sconfitta in *res* (e cioè in oggetto di diritti altrui, da soggetti di diritto che erano)⁹⁸ e mantenuti poi permanentemente in una condizione di «morte sospesa»⁹⁹, che poteva eventualmente convertirsi in morte effettiva, qualora il padrone così decidesse. A dispetto delle critiche di Lanfranchi, gli autori di *ADT* sembrerebbero dunque essere nel giusto, e assumere una prospettiva vicina a quella degli Antichi (o, meglio, di alcuni di essi), nel sottolineare il legame tra la conquista militare e la concettualizzazione dei rapporti di potere interni alla *domus*: «nella giurisprudenza romana, la logica della guerra [...], e pertanto l'opzione della violenza [*violence*] arbitraria, rientravano nella sfera più intima delle relazioni sociali, compresi i rapporti di assistenza [*care*] che permettevano la vita domestica»¹⁰⁰.

Si sbaglierebbe – e Graeber e Wengrow lo mettono in luce – a considerare queste dinamiche alla stregua di costanti universali, dato che ogni gruppo umano è caratterizzato da un suo «stile» culturale distintivo¹⁰¹. Accade così che una società, come può essere «contro» l'emergere dello Stato e «contro» la domesticazione delle specie animali¹⁰², possa anche opporsi (in)consciamente a una simile commistione di affetto e dominio, di amore e coercizione. Stando a *ADT*, è il caso degli Uroni-Wendat, una delle nazioni native americane di lingua irochese, i cui membri – quando catturavano un nemico adulto di sesso maschile – dovevano decidere di volta in volta quale trattamento riservargli: o lo integravano a pieno titolo, tramite adozione, in una famiglia locale e nella comunità, una volta trascorsi alcuni anni di adattamento reciproco; oppure lo sottoponevano collettivamente a torture atroci, sino a causarne il decesso¹⁰³. La conclusione di Graeber e Wengrow è che, per quanto riguarda l'elemento della violenza, «Wendat households [...]

⁹⁸ D. 50. 17. 32 (Ulp. *Sab.* 43): *Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur*. Ciò significa che, sotto il profilo giuridico, non sono *personae* (dando al termine il significato di «titolari di diritti»).

⁹⁹ «Suspended death»: così BRADLEY 1994, p. 26 e WESTBROOK 1999, p. 222. Tra i testi giuridici antichi, si veda soprattutto D. 35. 1. 59. 2 (Ulp. 13 *ad leg. Iul. et Pap.*): *servitus morti adsimulatur*. Cfr. D. 50. 17. 209 (Ulp. 4 *ad leg. Iul. et Pap.*). Sulla schiavitù come «morte sociale», un tema toccato con particolare riferimento alla situazione romana in GRAEBER - WENGROW 2025, pp. 203; 538-539, vd. PATTERSON 1982, soprattutto pp. 38-45; GRAEBER 2011, pp. 168-171. Il modello della «social death» è stato oggetto di critiche: vd. SCHERMAIER 2023, pp. 5-6. Una ridiscussione del concetto e della sua applicabilità a vari contesti storici e geografici viene sviluppata in BODEL - SCHEIDEL 2017.

¹⁰⁰ GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 538-539 (mie sottolineature). Cfr. GRAEBER 2011, pp. 202; 203. La cura non era per forza esclusivamente dei servi nei confronti dei padroni: vd. KNOCH 2005, pp. 119-142.

¹⁰¹ L'idea di «stile» culturale, che proviene da LÉVI-STRAUSS 1955, p. 205, è ampiamente presente in BETTINI 2022.

¹⁰² Il riferimento è qui rispettivamente alle tesi di CLASTRES 1974 (a partire da spunti di LOWIE 1948) e di DESCOLA 1994; 2005, pp. 641-655. Si vedano però i rilievi critici mossi a entrambi gli studiosi da COSTA - FAUSTO 2019. Seguendo Clastres, uso il termine «Stato» in senso ampio, per designare non una specifica formazione istituzionale comparsa nell'età moderna, ma qualsiasi sistema politico che si caratterizzi per un potere coercitivo fondato sul monopolio dell'uso della forza.

¹⁰³ GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 539-543 [2021, pp. 510-514].

were defined in exactly opposite terms to the Roman *familia*»¹⁰⁴, secondo uno schema di tal genere:

	CURA	VIOLENZA
Famiglia wendat	+	-
<i>Domus romana</i>	+	+

Per i due autori, la confusione fra intimità e oppressione, fra *care* e logica bellica, avrebbe portato – nell’Urbe antica come nella successiva storia europea – all’imporsi di una peculiare forma di dominio, comune alla famiglia e al regno:

La società francese sotto l’*ancien régime* presenta un quadro simile a quello della Roma imperiale, almeno quando entrambe vengono esaminate alla luce dell’esempio dei wendat. In ambedue i casi, la famiglia e il regno condividevano un modello comune di subordinazione. Erano fatti l’una a immagine e somiglianza dell’altro, con la famiglia patriarcale che fungeva da schema per il potere assoluto dei re, e viceversa. I figli dovevano essere remissivi con i genitori, le mogli con i mariti e i sudditi con i sovrani [...]. In ciascun caso, il superiore doveva infliggere un castigo severo quando lo riteneva appropriato, cioè poteva ricorrere impunemente alla violenza. Si riteneva inoltre che tutto questo si intrecciasse a sentimenti di amore e affetto.¹⁰⁵

¹⁰⁴ GRAEBER - WENGROW 2021, p. 513. Traduzione italiana in GRAEBER - WENGROW 2022, p. 542: «le famiglie wendat [...] si definivano in termini diametralmente opposti rispetto a quelli della *familia romana*».

¹⁰⁵ GRAEBER - WENGROW 2022, p. 542. Per quanto concerne l’ambito storico di nostro interesse, un’analisi più estesa e dettagliata dovrebbe tener conto del profilo specifico dell’imperatore e ragionare sull’applicabilità della categoria di «regno» alla situazione istituzionale post-augustea. In rapporto all’argomentazione di Graeber e Wengrow, mi limito qui a segnalare che la metafora della paternità risulta assai produttiva nel discorso politico romano (vd. e.g. LENTANO 2014, pp. 179-180). Cfr. in proposito GILLIGAN - RICHARDS 2009, p. 24: «While exercising [...] patriarchal authority in their families, Roman fathers were in turn subject to the patriarchal authority exercised by the Fathers in the Senate». In generale, il libro di Carol Gilligan e David A. J. Richards sviluppa alcune interessanti considerazioni sul rapporto tra strutture di potere domestiche e civiche in ambito romano (pp. 22-52), ponendo al centro del discorso il concetto di «patriarcato». Può essere utile notare qui una consonanza rispetto alla prospettiva adottata da Graeber e Wengrow, che in un passo di ADT rilevano «a close connection between the patriarchal household and military might» (p. 508).

Seguendo un'intuizione di André-Georges Haudricourt¹⁰⁶, già valorizzata da Jean-Pierre Vernant¹⁰⁷ e Philippe Descola¹⁰⁸, vorrei estendere la correlazione riscontrata da Graeber e Wengrow ad una terza sfera: il rapporto (di proprietà¹⁰⁹, va sottolineato) con gli animali domestici¹¹⁰, che si iscrive all'interno della *politeia* cosmica¹¹¹ e che a dire il vero sembra rappresentare il modello concettuale *par excellence* per le strutture di potere tipiche e del nucleo familiare e della società umana presa nel suo complesso. In latino, una ricca rete di metafore – intese, in senso cognitivo¹¹², come pattern di pensiero in grado di articolare l'attività culturale su diversi livelli e al contempo di orientare la prassi – provvede in effetti a collegare i diversi ambiti¹¹³, fungendo così da fattore di coerenza.

Tale omologia¹¹⁴ animale domestico : padrone :: schiavo : padrone :: suddito : sovrano :: popolo sottomesso : Roma risulterà chiara grazie ad un semplice esempio. Nei testi classici il giogo, uno strumento utilizzato concretamente per l'attacco di bovini o altre bestie da tiro, simboleggia spesso una dinamica di oppressione, vuoi limitata allo spazio della casa (è la situazione del servo Ligdamo in Prop. 3. 6. 2: *tibi sint dominae [...] dempta iuga*), vuoi invece estesa

¹⁰⁶ HAUDRICOURT 1962.

¹⁰⁷ GERNET - VERNANT 1964, p. 320.

¹⁰⁸ DESCOLA 1994; 2005, pp. 193-196.

¹⁰⁹ Sul tema vd. da ultimo ROMEO 2025. Più in generale sulla situazione degli animali non umani in diritto romano vd. ONIDA 2012.

¹¹⁰ D'altronde GRAEBER - WENGROW 2022, p. 539 ricordano che «*Domus*, la parola latina che equivale a “casa”, non ci ha regalato solo “domestico” e “domesticato”, ma anche *dominium*, il termine tecnico che designava la sovranità dell'imperatore e il potere del cittadino sulla proprietà privata» (mia sottolineatura). Per una critica del trattamento riservato ai non-umani in ADT vd. BARTON 2023.

¹¹¹ L'idea di *cosmopoliteia*, e cioè di società cosmica costituita da esseri di vario tipo (uomini, animali, piante, spiriti ecc.) legati tra loro da rapporti variabili (proprietà, dominio, familiarità ecc.), è corrente nel discorso antropologico attuale. Vd. e.g. DANOWSKI - VIVEIROS DE CASTRO 2017, pp. 68-69: «What we would call “natural world,” or “world” for short, is for Amazonian peoples a multiplicity of intricately connected multiplicities. Animals and other spirits are conceived as so many kinds of “people” or “societies,” that is, as *political entities*. [...] Amerindians think that there are many more societies (and therefore, also humans) between heaven and earth than are dreamt of in our philosophy and anthropology. What we call “environment” is for them a society of societies, an international arena, a *cosmopoliteia*». Sul concetto di «cosmic polity» cfr. anche GRAEBER - SAHLINS 2017, pp. 2-5. La riflessione dei due studiosi americani è stata ripresa e ampliata in PITROU 2024, pp. 49-51 e *passim*, nell'ambito della messa a punto teorica di un nuovo filone di indagine, denominato «antropologia della vita» e avente tra i propri temi privilegiati quello delle «cosmobiopolitiche».

¹¹² Il riferimento è *in primis* al libro fondamentale di LAKOFF - JOHNSON 1980. Per un'introduzione generale al tema vd. KÖVECSES 2002. I lavori di William Michael Short e Alessandro Buccheri hanno mostrato la possibilità di combinare proficuamente studio cognitivo delle metafore e antropologia del mondo antico: e.g. SHORT 2014; BUCCHERI 2024.

¹¹³ LAVAN 2013. Cfr. WHITMAN 2025, soprattutto pp. 208-228.

¹¹⁴ Per esprimere l'omologia tra rapporti di opposizione binaria mi servo qui di simboli ampiamente utilizzati in ambito antropologico e storico-religioso. Vd. e.g. FAUSTO 1999, pp. 945; 949; LINCOLN 1999, pp. 7; 65.

ad un orizzonte assai più vasto (è il caso dei Cantabri che Orazio in *Carm.* 2. 6. 2, poco dopo la loro sconfitta, definisce ancora *indoct[i] iuga ferre nostra*)¹¹⁵.

Se in merito a tutto ciò Haudricourt ha parlato apertamente di «traitement pastoral de l'homme»¹¹⁶, in contrapposizione al trattamento «orticolo» che a suo avviso caratterizzerebbe la civiltà cinese e in particolare il Confucianesimo¹¹⁷, Tim Ingold ha preferito insistere sull'analogia tra schiavitù e domesticità, oltre a sottolineare che in quest'ultima «care» e «mastery and control» sono compresenti¹¹⁸. Secondo lui, diversamente da quanto avviene nel mondo dei cacciatori, dove le prede sono ritenute autonome e capaci di instaurare con i membri della nostra specie delle interazioni fondate sulla reciprocità¹¹⁹, l'allevamento implicherebbe per gli animali una radicale perdita di *agency*: «It is the herdsman» – scrive quindi Ingold – «who takes life-or-death decisions concerning what are now 'his' animals, and who controls every other aspect of their welfare, acting as he does as both protector, guardian and executioner»¹²⁰.

L'unidirezionalità della lettura di Ingold ha giustamente sollevato numerose critiche¹²¹, ma è molto interessante che, con i dovuti distinguo, essa trovi riscontro nella prospettiva di alcuni pensatori antichi. Si consideri il seguente brano dal *De natura deorum* di Cicerone:

Quid [...] oves aliud adferunt nisi ut earum villis confectis atque contextis homines vestiantur; quae quidem neque ali neque sustentari neque ullum fructum edere ex se sine cultu hominum et curatione potuissent. [...] Quid de bubus loquar; quorum ipsa terga declarant non esse se ad onus accipiendum figurata, cervices autem natae ad iugum.

Quale altra funzione hanno le pecore se non quella di vestire gli uomini con il loro vello lavorato e tessuto? Esse d'altronde non avrebbero potuto nutrirsi né sostentarsi né dare alcun prodotto da sé senza l'allevamento e la cura dell'uomo. [...] E perché dovrei parlare dei buoi?

¹¹⁵ Vd. LAVAN 2013, pp. 83-88 e *passim*. In merito al rito della *missio sub iugum*, che i Romani subirono – com'è ampiamente noto – alle Forche Caudine, cfr. da ultimo VAN-LIL 2020, con bibliografia.

¹¹⁶ HAUDRICOURT 1962, p. 45, con rimando ad Aristot. *EN* 1161a-b. Cfr. FOUCAULT 2004, pp. 126-134 sull'idea della concezione «pastorale» del potere come tratto di lunga durata della tradizione europea (secondo il filosofo si tratterebbe però principalmente di un portato del Cristianesimo).

¹¹⁷ HAUDRICOURT 1962, pp. 43-45.

¹¹⁸ INGOLD 2000, pp. 72-75.

¹¹⁹ INGOLD 2000, pp. 69-72.

¹²⁰ INGOLD 2000, p. 72.

¹²¹ Vd. *e.g.* KNIGHT 2005, pp. 4-5; ARMSTRONG-OMA 2010.

La loro stessa groppa mostra di non essere stata conformata per ricevere un peso, ma il loro collo è nato per il giogo.¹²²

Nella prospettiva dello stoico Lucio Balbo, il cui discorso occupa tutto il libro II del dialogo ciceroniano, gli animali sono stati generati *hominum gratia, ad hominum commoditates*¹²³. Quelli domestici, incapaci di garantirsi autonomamente la sussistenza, si trovano giocoforza a dipendere dall'interessamento (*cultus, curatio*) dei loro padroni, che per converso sono legittimati a sfruttarli in base alle proprie necessità. In tal modo intimità e dominio assoluto si saldano dunque strettamente, facendo pensare al problematico «nexus of violence and care»¹²⁴ che Graeber e Wengrow riconoscono sia nell'organizzazione della famiglia romana che nell'attitudine paternalista dei sovrani europei¹²⁵.

Questo esempio mostra l'efficacia euristica delle categorie impiegate da Graeber e Wengrow e il potenziale della loro applicazione al contesto culturale romano, oltre a provare ulteriormente che nell'Urbe antica esistevano concezioni della proprietà in cui cura e coercizione apparivano inestricabilmente legate, tanto che la prima poteva addirittura essere invocata, nei discorsi di intellettuali come Cicerone, per giustificare la seconda.

4. CONCLUSIONI

Ho già ricordato che Lanfranchi, per quanto esprima su *ADT* un giudizio globalmente negativo, non manca di riconoscergli alcuni punti di forza, fra cui *in primis* la grande creatività teorica, ad esempio in merito alla classificazione delle varie forme di potere¹²⁶. Affrontando però la questione del diritto romano di proprietà per come è dipinto da Graeber e Wengrow, il recensore non si sofferma a esaminare i pregi di una ricerca incentrata sui concetti di *violence* e *care* e sulla loro interrelazione¹²⁷, che pure rappresentano un nodo centrale del libro¹²⁸, ma preferisce trattare problemi precisi, aventi diretta attinenza con il suo ambito di specializzazione.

¹²² Cic. *N.D.* 2. 158. La traduzione, rivista, è di Nino Marinone e proviene da LASSANDRO - MICUNCO 2007, p. 331.

¹²³ Sempre Cic. *N.D.* 2. 158.

¹²⁴ GRAEBER - WENGROW 2021, p. 510. Traduzione italiana in GRAEBER - WENGROW 2022, p. 539.

¹²⁵ GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 542-543.

¹²⁶ LANFRANCHI 2024, p. 216.

¹²⁷ LANFRANCHI 2024, p. 218 si limita a rilevare che secondo Graeber e Wengrow «notre société serait liée à une situation particulière associant, *care* et *violence*, qui trouverait sa source dans un modèle familial particulier, exemplifié par Rome».

¹²⁸ Vd. e.g. GRAEBER - WENGROW 2022, pp. 423-452; 532-551, dove i due studiosi, ricorrendo a una comparazione fondata appunto sulle categorie di «cura» e «violenza», suggeriscono una successione logica dei diversi modelli culturali per approdare poi ad un'ipotesi di sviluppo temporale, secondo un approccio già tentato da GRAEBER 2017. In merito ai

Al di là dei dibattiti di ordine storico, ciò che vorrei ora valorizzare, prima di concludere, è in effetti la generale direzione di indagine additata in ADT¹²⁹. Sicuramente «cura» e «violenza» sono nozioni vaghe, contraddistinte da un certo margine di indeterminatezza, cosa che rende complicato ogni tentativo definitorio e che rischia di condurre ad assumere inconsapevolmente una prospettiva etnocentrica, dal momento che la nostra comprensione di entrambe le categorie è ampiamente determinata dal nostro *milieu de vie*: tale circostanza rende dunque sempre indispensabile precisarne i significati in base ai singoli contesti culturali. Eppure, è proprio da questa necessità di contestualizzazione che può discendere, quale effetto positivo, una fruttuosa tensione tra punto di vista *etic* ed *emic*¹³⁰, col risultato di mettere in moto la riflessione comparativa (*e.g.*: quello che nel mio orizzonte intellettuale di osservatore esterno è «cura» non viene per forza considerato tale anche dalla società che intendo capire).

Aggiungo che «cura» e «violenza» non sono i poli opposti di un *continuum* corrispondente alla totalità dei rapporti sociali, bensì due elementi che di solito coesistono in questi ultimi secondo un quoziente variabile. Diventa quindi interessante ragionare sulla loro connessione vicendevole e chiedersi, di volta in volta, in che modo l'una e l'altra siano orientate: se cioè risultino unilaterali o, al contrario, reciproche. In tema di relazioni, l'esempio degli animali domestici, esaminato nel paragrafo 3, mostra bene la necessità di non separare cosmologia e sociologia, in quanto ogni gruppo umano si inserisce in una più estesa «comunità ibrida»¹³¹, cui prendono parte gli elementi dell'ambiente (montagne, fiumi ecc.), le piante, gli animali, gli oggetti e le cosiddette «metapersone»¹³² – che talora coincidono con le classi di esseri

rischi insiti nel tentativo di utilizzare la «morfologia» per proporre la ricostruzione di una «cronologia» risultano interessanti le argomentazioni di Bruce Lincoln nel suo recente dibattito con Carlo Ginzburg (GINZBURG - LINCOLN 2020).

¹²⁹ Se il tema della violenza è da tempo al centro dell'interesse degli antropologi (ACCOMAZZO 2012), la questione del *taking care* ha cominciato solo di recente ad essere oggetto di un'ampia ed esplicita problematizzazione presso gli studiosi afferenti a varie discipline, anche in rapporto ai problemi sociali e ambientali che travagliano il nostro tempo: vd. *e.g.* GILLIGAN 1993; TRONTO 1993; MOLINIER - LAUGIER - PAPERMAN 2009; PITROU 2024, pp. 378-384. Esempi di ricerche di antropologia visuale condotte «au prisme du *care*» si possono leggere in «ethnographiques.org» 49 (2025). Un modello di indagine etnografica articolata intorno ai concetti di «debt», «care» e «violence» è il libro di HAN 2012, discusso in «HAU» 3/1 (2013), pp. 210-240.

¹³⁰ Si distingue per sintesi e chiarezza la definizione di KUBIK 1996, p. 5: «To study from an emic standpoint [...] means to analyse a system according to its own meaningful components. To study from an etic standpoint on the other hand means to analyse one or more systems [...] with reference to an analytical framework of concepts created by the researcher and projected upon those systems». Cfr. GINZBURG 2012, soprattutto pp. 107-116.

¹³¹ Per questo concetto vd. STÉPANOFF - VIGNE 2019, pp. 14-16.

¹³² Metapersona («metaperson») è termine ampiamente utilizzato in SAHLINS 2017; 2022.

precedentemente citate. Per rapporti sociali (o, meglio, «sociocosmici»¹³³) dovremo allora intendere una vasta gamma di fenomeni disparati, inclusi il dominio, la parentela e – fulcro del presente articolo – le forme di appartenenza. Così intese, *care* e *violence* si prestano a fungere da reagenti per condurre analisi comparative sia all'interno di una determinata cultura, con lo scopo ultimo di chiarire la loro distribuzione attraverso lo spettro dei diversi rapporti «sociocosmici»¹³⁴, sia tra culture differenti, lontane nel tempo e nello spazio.

Si apre insomma per il futuro un vastissimo programma di ricerca, da portare avanti in molteplici direzioni. Con la speranza che possa sì produrre un avanzamento delle conoscenze storiche e antropologiche, ma anche fondare – esaudendo il desiderio di Graeber e Wengrow – una nuova, veridica «mitologia», provvista di un reale potere emancipatore.

Pietro Taetti

Università di Siena/EPHE-PSL

p.taetti@student.unisi.it

BIBLIOGRAFIA

ACCOMAZZO 2012: S. Accomazzo, *Anthropology of violence: Historical and current theories, concepts, and debates in physical and socio-cultural anthropology*, «Journal of Human Behavior in the Social Environment» 22/5 (2012), pp. 535–552.

ALVES-DE-MATOS 2021: P. Alves de Matos, *Building new horizons of value, care and freedom*, «Anuac» 10/1 (2021), pp. 31-36.

ANDREAU - COUDRY 2016: J. Andreau, M. Coudry (éds), *Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique*, «Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité» [online] 128/1 (2016).

ARMSTRONG-OMA 2010: K. Armstrong Oma, *Between trust and domination: social contracts between humans and animals*, «World Archaeology» 42/2 (2010), pp. 175-187.

¹³³ Gli etnografi dell'area amazzonica parlano di «sociocosmology» fin dagli anni '80. Vd. COSTA - FAUSTO 2019.

¹³⁴ Per esempio nei Paesi industrializzati si dà una netta opposizione tra «animal-enfant», cioè il *pet* destinatario di cura, e «animal-matière», cioè la bestia da macello vittima di violenza (STÉPANOFF 2021, p. 10). Un altro esempio: stando a un breve testo di Graeber pubblicato sul sito del «Guardian» nel marzo del 2014 (*Caring too much. That's the curse of the working classes*), nell'Occidente contemporaneo *care* e solidarietà prevarrebbero tra le classi operaie, che meriterebbero quindi di essere definite «caring classes». Sulla rilevanza del concetto di *care* negli interventi pubblici di Graeber cfr. ALVES-DE-MATOS 2021.

- BAIGENT - KAIN 1992: E. Baigent, R. J. P. Kain, *The Cadastral Map in the Service of the State. A History of Property Mapping*, Chicago-London 1992.
- BARTON 2023: C. Barton, *Left in the dark : The governing emotions of humans in society with other animals*, «Asdiwal. Revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions» 18 (2023), pp. 105-126.
- BETTINI 2014: M. Bettini, *Comparazione*, in M. Bettini, W.M. Short (curr.), *Con i Romani. Un'antropologia della cultura antica*, Bologna 2014, pp. 23-44.
- BETTINI 2022: M. Bettini, *Roma, città della parola. Oralità Memoria Diritto Religione Poesia*, Torino 2022.
- BIANCHI 2021: P. Bianchi, *Ancora sugli agri abbandonati, sterili, deserti: alcune considerazioni*, «Tesserae iuris» 2/1 (2021), pp. 107-140.
- BODEL 2017: J. Bodel, *Death and social death in ancient Rome*, in BODEL - SCHEIDEL 2017, pp. 81-108.
- BODEL - SCHEIDEL 2017: J. Bodel, W. Scheidel (eds), *On Human Bondage. After Slavery and Social Death*, Chichester 2017.
- BRADLEY 1994: K. R. Bradley, *Slavery and Society at Rome*, Cambridge 1994.
- BUCCHERI 2024: A. Buccheri, *Penser les hommes à travers les plantes. Métaphores botaniques du corps et de la parenté dans la poésie grecque archaïque et classique*, Grenoble 2024.
- BUR 2022: C. Bur, *David Graeber et David Wengrow, Au commencement était... Une nouvelle histoire de l'humanité*, «Anabases» 36 (2022), pp. 329-331.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1980: L. Capogrossi Colognesi, *Nota di Lettura*, in F. Piccinelli, *Studi e ricerche intorno alla definizione "Dominium est ius utendi et abutendi re sua quatenus iuris ratio patitur"* [ristampa anastatica], Napoli 1980, pp. v-xiii.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2012: L. Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini nell'Italia repubblicana*, Roma 2012.
- CASTAGNETTI 2012: S. Castagnetti, *Le «leges libitinariae» flegree. Edizione e commento*, Napoli 2012.
- CERAMI 2013: P. Cerami, *Tutela compensativa della proprietà nell'esperienza giuridica di Roma antica*, in P. Cerami, M. Serio (curr.), *Scritti di comparazione e storia giuridica*, vol. II, Torino 2013, pp. 249-259.
- CITOT 2022: V. Citot, *The history of humanity according to Graeber and Wengrow (science, philosophy, and politics)*, «Le philosophoire» 57 (2022), pp. 177-191.

- CLASTRES 1974: P. Clastres, *La Société contre l'État. Recherches d'anthropologie politique*, Paris 1974.
- COPPOLA-BISAZZA 2014: G. Coppola Bisazza, *Il diritto di proprietà nella prospettiva europea: un ritorno al modello romanistico?*, in F. Reinoso Barbero (coord.), *Principios Generales del Derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, Madrid 2014.
- CORIAT 1995: J.-P. Coriat, *La notion romaine de propriété : une vue d'ensemble*, in F. Olivier, H. Étienne (éds), *Le sol et l'immeuble. Les formes des sociétés de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XIIe-XIXe siècles)*, Lyon 1995, pp. 17-26.
- COSTA - FAUSTO 2019: L. Costa, C. Fausto, *The enemy, the unwilling guest and the jaguar host. An Amazonian story*, «L'Homme. Revue française d'anthropologie» 231-232 (2019), pp. 195-226.
- COUDRY 2004: M. Coudry, *Loi et société : la singularité des lois somptuaires de Rome*, «Cahiers du Centre Gustave Glotz» 15 (2004), pp. 135-171.
- DANOWSKI - VIVEIROS DE CASTRO 2017: D. Danowski, E. Viveiros de Castro, *The Ends of the World*, Cambridge-Malden 2017 (ed. or. *Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins*, Florianópolis 2014).
- DARMANGEAT 2016: C. Darmangeat, *Alain Testart (1945-2013): An evolutionist in the land of the anthropologists*, «Historical Materialism» 24/1 (2016), pp.71-89.
- DARMANGEAT 2025: C. Darmangeat, *Le Dieu des sociétés joue-t-il aux dés ? Hasard et nécessité dans l'évolution sociale [Does the God of Societies Play Dice? Chance and Necessity in Social Evolution]*, «Bulletin de la Société préhistorique française» 122/1 (2025), pp. 13-34.
- DESCOLA 1994: P. Descola, *Pourquoi les Indiens d'Amazonie n'ont-ils pas domestiqué le pécarì ? Généalogie des objets et anthropologie de l'objectivation*, in B. Latour, P. Lemonnier (éds), *De la préhistoire aux missiles balistiques*, Paris 1994, pp. 329-344.
- DESCOLA 2005: P. Descola, *Par-delà nature et culture*, Paris 2005.
- DETIENNE 2005: M. Detienne, *Les Grecs et nous. Une anthropologie comparée de la Grèce ancienne*, Paris 2005.
- DIAMOND 1997: J. Diamond, *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies*, New York 1997.
- DILIBERTO 2019: O. Diliberto, *L'eredità fraintesa. Il diritto di proprietà dall'esperienza romana al Code Napoléon (e viceversa)*, in P. Bonin, N. Hakim, F. Nasti, A. Schiavone (curr.), *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, Torino 2019, pp. 89-104.
- DI ROBILANT 2023: A. di Robilant, *The Making of Modern Property. Reinventing Roman Law in Europe and its Peripheries 1789-1950*, Cambridge 2023.

- DUBOULOZ 2013: J. Dubouloz, *Puissance de mort et puissance de vie du père romain sur son fils : lecture croisée de Michel Foucault et de Yan Thomas*, in D. Boquet, B. Dufal, P. Labey (éds), *Une histoire au présent. Les historiens et Michel Foucault*, Paris 2013, pp. 41-58.
- DUPONT 2013: F. Dupont, *L'Antiquité, territoire des écarts. Entretien avec Pauline Colonna d'Istria et Sylvie Taussig*, Paris 2013.
- FAUSTO 1999: C. Fausto, *Of Enemies and Pets: Warfare and Shamanism in Amazonia*, «American Ethnologist» 26/4 (1999), pp. 933-956.
- FOUCAULT 2004: M. Foucault, *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978*, Paris 2004.
- GARNSEY 2007: P. Garnsey, *Thinking about Property. From Antiquity to the Age of Revolution*, Cambridge 2007.
- GERNET - VERNANT 1964: J. Gernet, J.-P. Vernant, *L'évolution des idées en Chine et en Grèce, du VI^e au II^e siècle avant notre ère*, «Bulletin de l'Association Guillaume Budé» 3 (1964), pp. 308-325.
- GILLIGAN 1993: C. Gilligan, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge 1993.
- GILLIGAN - RICHARDS 2009: C. Gilligan, D. A. J. Richards, *The Deepening Darkness. Patriarchy, Resistance, and Democracy's Future*, New York 2009.
- GINZBURG - LINCOLN 2020: C. Ginzburg, B. Lincoln, *Old Thiess, a Livonian Werewolf. A Classic Case in Comparative Perspective*, Chicago-London 2020.
- GONZÁLEZ-ROLDÁN 2008: Y. González Roldán, *Il senatoconsulto Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum nella lettura di Ulpiano*, Bari 2008.
- GRAEBER 1997: D. Graeber, *Manners, Deference, and Private Property in Early Modern Europe*, «Comparative Studies in Society and History» 39/4 (1997), pp. 694-728.
- GRAEBER 2007: D. Graeber, *Possibilities. Essays on Hierarchy, Rebellion, and Desire*, Oakland (CA) 2007.
- GRAEBER 2011: D. Graeber, *Debt: The First 5000 Years*, New York 2011.
- GRAEBER 2017: D. Graeber, *Notes on the politics of divine kingship: Or, elements for an archaeology of sovereignty*, in D. Graeber, M. Sahlins, *On Kings*, Chicago 2017, pp. 377-464.
- GRAEBER - SAHLINS 2017: D. Graeber, M. Sahlins, *Introduction. Theses on kingship*, in D. Graeber, M. Sahlins, *On Kings*, Chicago 2017, pp. 1-22.

- GRAEBER - WENGROW 2021: D. Graeber, D. Wengrow, *The Dawn of Everything. A New History of Humanity*, London 2021.
- GRAEBER - WENGROW 2022: D. Graeber, D. Wengrow, *L'alba di tutto. Una nuova storia dell'umanità*, Milano 2022 (trad. it. di GRAEBER - WENGROW 2021).
- HAN 2012: C. Han, *Life in Debt. Times of Care and Violence in Neoliberal Chile*, Berkeley-Los Angeles 2012.
- HARARI 2014: Y. N. Harari, *Sapiens: A Brief History of Humankind*, New York 2014 (ed. or. *האנושות תולדות קיצור*, Or Yehuda 2011).
- HAUDRICOURT 1962: A. G. Haudricourt, *Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui*, «L'Homme. Revue française d'anthropologie» 2/1 (1962), pp. 40-50.
- HINARD - DUMONT 2003: F. Hinard, J.-C. Dumont (éds), *Libitina. Pompes funèbres et supplices en Campanie à l'époque d'Auguste*, Paris 2003.
- INGOLD 2000: T. Ingold, *The Perception of the Environment. Essays on livelihood, dwelling and skill*, London-New York 2000.
- JOHNSTON 1999: D. Johnston, *Roman Law in Context*, Cambridge 1999.
- KNIGHT 2005: J. Knight, *Introduction*, in J. Knight (ed.), *Animals in Person: Cultural Perspectives on Human-Animal Intimacy*, Oxford-New York 2005, pp. 1-13.
- KNOCH 2005: S. Knoch, *Sklavenfürsorge im Römischen Reich. Formen und Motive zwischen humanitas und utilitas*, Hildesheim 2005.
- KÖVECSES 2010: Z. Kövecses, *Metaphor: A Practical Introduction*, Oxford-New York 2002.
- LANFRANCHI 2024: T. Lanfranchi, *Une nouvelle nouvelle histoire de l'humanité. Une lecture de Au commencement était... de David Graeber et David Wengrow*, «Sociétés plurielles» 8 (2024), pp. 206-232.
- LASSANDRO - MICUNCO 2007: D. Lassandro, G. Micunco (curr.), *Opere politiche e filosofiche di M. Tullio Cicerone*, vol. III, Torino 2007.
- LAVAN 2013: M. Lavan, *Slaves to Rome. Paradigms of Empire in Roman Culture*, Cambridge 2013.
- LENSKI 2023: N. Lenski, *Slavery in the Roman empire*, in D. A. Pargas, J. Schiel (eds), *The Palgrave Handbook of Global Slavery throughout History*, Cham 2023, pp. 87-107.

- LENTANO 2014: M. Lentano, *Parentela*, in M. Bettini, W.M. Short (curr.), *Con i Romani. Un'antropologia della cultura antica*, Bologna 2014, pp. 167-186.
- LÉVI-STRAUSS 1955: C. Lévi-Strauss, *Tristes tropiques*, Paris 1955.
- LÉVI-STRAUSS 1973: C. Lévi-Strauss, *Anthropologie structurale deux*, Paris 1973.
- LINCOLN 1999: B. Lincoln, *Theorizing Myth. Narrative, Ideology, and Scholarship*, Chicago-London 1999.
- LOWIE 1948: R. H. Lowie, *Some aspects of political organization among the American aborigines*, «Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland» 78/1 (1948), pp. 11-24.
- MACNAIR 2020: M. Macnair, *The Case of the careless purchaser, or 'Bonitary ownership'*, in B. Spagnolo, J. Sampson (curr.), *Principle and Pragmatism in Roman Law*, Oxford 2020, pp. 37-55.
- MACPHERSON 1962: C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism*, Oxford 1962.
- MOLINIER - LAUGIER - PAPERMAN 2009: P. Molinier, S. Laugier, P. Paperman (éds), *Qu'est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité*, Paris 2009.
- MOREAU 2009: P. Moreau, *Yan Thomas et l'anthropologie de la parenté: la souveraineté du père*, «Agenda de la pensée contemporaine» 14 (2009), pp. 141-147.
- ONIDA 2012: P. P. Onida, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino 2012.
- PATTERSON 1982: O. Patterson, *Slavery and Social Death*, Cambridge 1982.
- PICCINELLI 1886: F. Piccinelli, *Studi e ricerche intorno alla definizione "Dominium est ius utendi et abutendi re sua quatenus iuris ratio patitur"*, Firenze, 1886.
- PITROU 2024: P. Pitrou, *Ce que les humains font avec la vie*, Paris 2024.
- PULITANÒ 2002: F. Pulitanò, *Studi sulla prodigalità nel diritto romano*, Milano 2002.
- ROMEO 2025: S. Romeo, *Dominus e animali domestici: un rapporto potestativo*, in M. F. Cursi, M. Giménez-Candela (curr.), *Animales en el Derecho Romano*, «DALPS» numero monografico (2025), pp. 300-328.
- SAHLINS 2017: M. Sahlins, *The original political society*, in D. Graeber, M. Sahlins, *On Kings*, Chicago 2017, pp. 23-64.
- SAHLINS 2022: M. Sahlins, *The New Science of the Enchanted Universe. An Anthropology of Most of Humanity*, Princeton-Oxford 2022.

- SCHEID 2018: J. Scheid, *La religion romaine en perspective*, Paris 2018.
- SCHEIDEL 2024: W. Scheidel, *Déplacer le curseur de l'Histoire? Une critique de Au commencement était...*, Une nouvelle histoire de l'humanité, par David Graeber et David Wengrow, «Sociétés plurielles» 8 (2024), pp. 170-205.
- SCHERMAIER 2017: M. Schermaier, *Dominus actuum suorum: Die willenstheoretische Begründung des Eigentums und das römische Recht*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung» 134 (2017), pp. 49-105.
- SCHERMAIER 2023: M. Schermaier, *Without rights? Social theories meet Roman law texts*, in M. Schermaier (ed.), *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, Berlin-Boston 2023.
- SCHIAVONE 1996: A. Schiavone, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma-Bari 1996.
- SHAW 2001: B. Shaw, *Raising and killing children: wo Roman myths*, «Mnemosyne» 54/1 (2001), pp. 31-77.
- SHORT 2014: W. M. Short, *Metafora*, in M. Bettini, W. M. Short (curr.), *Con i Romani. Un'antropologia della cultura antica*, Bologna 2014, pp. 329-352.
- SOLIDORO 2021: L. Solidoro, *Le definizioni della proprietà nella storia giuridica europea*, in M. Miceli, L. Solidoro, *In tema di proprietà. Il modello romano nella tradizione giuridica*, Torino 2021, pp. 1-30.
- STÉPANOFF 2021: C. Stépanoff, *L'animal et la mort. Chasses, modernité et crise du sauvage*, Paris 2021.
- STÉPANOFF - VIGNE 2019: C. Stépanoff, J.-D. Vigne, *Introduction*, in C. Stépanoff, J.-D. Vigne (éds), *Hybrid Communities. Biosocial Approaches to Domestication and Other Trans-species Relationships*, London-New York 2019, pp. 1-20.
- TESTART 2012: A. Testart, *Avant l'histoire. L'évolution des sociétés de Lascaux à Carnac*, Paris 2012.
- THOMAS 2017: Y. Thomas, *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris 2017.
- TRONTO 1993: J. C. Tronto, *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*, New York 1993.
- VAN-LIL 2020: A. van Lil, *The pass under the yoke: denoting the defeated in ancient italic ritual practice*, «Kleos» 3 (2020), pp. 42-63.
- VIGLIETTI 2011: C. Viglietti, *Il limite del bisogno. Antropologia economica di Roma arcaica*, Bologna 2011.

- VIGLIETTI 2020: C. Viglietti, 'Frugality', *economy and society in archaic Rome (Late seventh to early fourth century BCE)*, in I. Gildenhard, C. Viglietti (eds), *Roman Frugality. Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond*, Cambridge 2020, pp. 127-158.
- VIGLIETTI 2021: C. Viglietti, *Produrre, scambiare, consumare. Roma*, in M. Bettini (cur.), *Il sapere mitico. Un'antropologia del mondo antico*, Torino 2021, pp. 373-394.
- VON BAR 2023: C. von Bar, *Foundations of Property Law. Things as Objects of Property Rights*, Oxford 2023.
- WATSON 1975: A. Watson, *Rome of the XII Tables: Persons and Property*, Princeton 1975.
- WESTBROOK 1999: R. Westbrook, *Vitae Necisque Potestas*, «*Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*» 48/2 (1999), pp. 203-223.
- WHITMAN 2025: James Q. Whitman, *From Masters of Slaves to Lords of Lands. The Transformation of Ownership in the Western World*, Cambridge 2025.
- WIEACKER 1995: F. Wieacker, *A History of Private Law in Europe, with Particular Reference to Germany*, Oxford 1995.
- ZANDA 2011: E. Zanda, *Fighting Hydra-Like Luxury. Sumptuary Regulation in the Roman Republic*, London-New York 2011.
- ZUCCOTTI 2009: F. Zuccotti, *Il «custos» nel diritto romano arcaico. Considerazioni sistematiche e prospettive di ricerca circa la situazione degli incapaci ed il sistema successorio nella normazione decemvirale*, «*Rivista di Diritto Romano*» [online] 9 (2009), pp. 1-55.